



COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via Traiano, 4 - 09083 FORDONGIANUS (OR) - C.F. 80003470954
Tel. 0783/60123 - Fax 0783/60323 - E-mail: fordongianus@tiscalinet.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE COMPRESSE NEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. IS ENAS

(Approvato con deliberazione del C.C. n° 27 del 18/07/2001)

(Modificato con deliberazione del C.C. n° 38 del 06/10/2001)

(Modificato con deliberazione del C.C. n° 18 del 03/05/2004)

Modifica con deliberazione del CC n. 03 del 31/03/2013



ARTICOLO 1 CONTENUTO E FINALITA'

1. Il Presente regolamento disciplina le modalità per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano degli insediamenti produttivi.
2. Tutte le aree comprese nel Piano degli insediamenti produttivi approvato a norma dell'articolo 27 della legge n.865 del 22.10.1971, sono acquisite o espropriate a cura del Comune di Fordongianus secondo le procedure stabilite dalle vigenti leggi.
3. Le aree suddette, escluse quelle destinate dal Piano di insediamenti produttivi ad opere di urbanizzazione che rimarranno di proprietà comunale, sono cedute in proprietà esclusivamente ai soggetti e con i procedimenti previsti negli articoli che seguono, per la realizzazione di impianti produttivi di carattere artigianale, industriale e commerciale.
4. Condizione pregiudiziale perché un'area edificabile sia oggetto di assegnazione agli aventi diritto è:
 - a) Che siano realizzate o quanto prima realizzabili le opere di urbanizzazione primaria e che sia comunque approvato il relativo progetto;
 - b) Che l'assegnatario dia garanzia per il completo finanziamento del fabbricato da realizzare in quanto l'assegnazione sarà limitata alle sole capacità edificative dei richiedenti
5. Ai contratti di compravendita, sia delle aree che degli immobili, dovrà essere allegato, per consentirne la trascrizione, il presente regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili ai terzi. Gli atti stipulati in contrasto o comunque contenenti patti contrari alle predette norme, sono nulli.

ARTICOLO 2 SOGGETTI ASSEGNATARI

1. All'assegnazione delle aree possono concorrere esclusivamente le aziende produttive di tipo artigianale e industriale con esclusione delle industrie insalubri di prima classe, di cui al R.D. 12.7.1912 e successive modifiche e con esclusione delle imprese di vendita di prodotti di largo e generale consumo. Per la individuazione degli assegnatari verrà formata una apposita graduatoria, distinta tra le aree richieste in diritto di superficie e quelle richieste in diritto di proprietà se previste nel bando sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo. Tale graduatoria avrà la validità di anni Tre dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva della graduatoria stessa come da successivo art. 5.
2. I punteggi da attribuire ai richiedenti per la formazione della graduatoria sono stabiliti come segue:
 - a) - aziende con laboratorio nel Comune di Fordongianus punti 10
 - b) - aziende relative a nuove iniziative punti 2
 - c) Nuove iniziative o imprese operanti che prevedono incrementi d'occupazione rispetto alla forza lavoro impegnata alla data stabilita nel bando. Per forza lavoro s'intendono le unità lavorative con contratto a tempo indeterminato anche a



- | | | |
|--|------------------|--------------|
| part-time; per le imprese artigiane il titolare è considerato unità
forza lavoro; | punti | 4 |
| d) Aziende riunite in consorzio per la edificazione di nuovi insediamenti | punti | 2 |
| e) all'interno dei Centri storici secondo la zonizzazione del P.R.G.
(Zone A1 e A2) | punti | 3 |
| f) aziende con locali di lavoro in affitto | punti | 4 |
| g) aziende con laboratori in condizioni igieniche disagiate | punti | 5 |
| h) aziende che nei processi di lavorazione causano inquinamento
da rumori, fumi, gas, scariche solidi e liquidi con elevato grado
di intensità rispetto alla media | punti | 5 |
| i) aziende la cui attività è diretta alla produzione di servizi | punti | 3 |
| j) aziende il cui titolare non sia proprietario di alloggio adeguate
alle esigenze familiari | punti | 5 |
- 3 I requisiti di cui al punto 2 del presente articolo dovranno essere posseduti alla data del bando.

ARTICOLO 3 ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Alla individuazione degli operatori aventi diritto alla assegnazione delle aree in diritto di proprietà si provvede tramite bando pubblico da approvare con determina del responsabile del settore il quale dovrà indicare:
 - a) le aree disponibili da assegnare;
 - b) gli oneri per la concessione o per l'acquisizione delle aree e le relative opere di urbanizzazione;
 - c) i requisiti richiesti per l'assegnazione;
 - d) il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
 - e) il contenuto della domanda e i documenti da allegare.

Nel bando può essere previsto, che una volta esaurita la graduatoria si procederà in base al sistema a sportello per cui verranno comunque accolte e istruite le richieste presentate successivamente alla scadenza del bando fino a esaurimento dei lotti disponibili o comunque fino a che ragioni di interesse pubblico non rendano opportuno procedere alla pubblicazione di un nuovo bando.

2. Qualora, entro i termini di scadenza del bando, non pervenisse alcuna richiesta di assegnazione in diritto di proprietà, le aree disponibili indicate nel bando stesso potranno essere interamente assegnate in diritto di superficie.
3. Il responsabile del settore può disporre, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, l'assegnazione di aree in favore di soggetti pubblici o privati, in ogni caso riconducibili al comma 1 dell'art. 2, finanziati nell'ambito di Patti Territoriali o Contratti d'Area sottoscritti dall'Amministrazione comunale. Con il provvedimento di assegnazione, viene altresì approvato lo schema di convenzione da stipulare e l'individuazione puntuale del lotto assegnato ed il destinatario.



ARTICOLO 4
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Per la partecipazione all'assegnazione delle aree individuate nel relativo bando deve essere presentata al Comune di Fordongianus, specifica domanda di assegnazione
2. La domanda di assegnazione in duplice copia, di cui una in bollo, deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi stampati predisposti dal Comune e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con firma autenticata.
3. Nella domanda di assegnazione dovrà essere esplicitamente indicato la superficie dell'area di cui si intende conseguire l'assegnazione
4. Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:
 - a) certificato in bollo, di data non anteriore a sei mesi a quella della scadenza per la presentazione della domanda comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato alla data di presentazione della domanda, dal quale risulti che a suo carico non risultano pervenute dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta ammissione in concordato o amministrazione controllata;
 - b) dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del legale rappresentante che attesti:
 - la regolarità degli adempimenti dell'impresa in materia di contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (nel caso di imprese edili);
 - c) certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa in data non anteriore a sei mesi a quella del termine per la presentazione della domanda.
 - d) eventuali altri documenti indicati specificatamente dal bando.
5. I certificati di cui al precedente comma lettera a) e d) possono essere sostituiti:
 - 1) da copie dei documenti originali, in tal caso devono essere copie di documenti in corso di validità ed essere autenticate o rese conformi con apposita dichiarazione apposta sulla copia medesima da parte di un pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n.445 del 28.12.01;
 - 2) da dichiarazioni sostitutive in carta semplice, in tal caso devono contenere tutti i dati già richiesti per i certificati originali ed essere sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28.12.01; è facoltà dell'Ente, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445 del 28.12.01, procedere al controllo della loro veridicità e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.01, escludere il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;La dichiarazione di cui alla lettera b), può essere prodotta in carta semplice senza necessità di firma autenticata ed è sottoscritta dal titolare dal rappresentante legale o dal soggetto munito di potere di rappresentanza.
Alle dichiarazioni, pena l'esclusione, è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario;
6. I richiedenti che si collocheranno in posizione utile per l'assegnazione dei lotti saranno sottoposti, prima della delibera di assegnazione ed a pena di esclusione dalla graduatoria, alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 4 entro i termini stabiliti dal bando e la deliberazione sarà



subordinata agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. n 252 del 1998.

- 7 Per i Consorzi di imprese e le A.T.I. i documenti indicati ai punti a), b) e c) del precedente comma 4, dovranno essere prodotti dalle singole imprese consorziate o associate che intendono conseguire l'assegnazione delle aree.
8. La presentazione della domanda di assegnazione comporta l'accettazione incondizionata del Piano di insediamenti produttivi, così come approvato del Regolamento e del Bando per l'assegnazione delle aree.

ARTICOLO 5

ESAME DELLE DOMANDE, VERIFICA DEI REQUISITI, FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. ~~Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree, saranno esaminate da un'apposita Commissione tecnico-amministrativa composta dai seguenti membri:~~
 - ~~— dal responsabile del settore con funzioni di presidente;~~
 - ~~— da un esperto del settore di comprovata esperienza;~~
 - ~~— da un componente del servizio dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune;~~
 - ~~— da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente~~
 - ~~— rappresentative in sede locale;~~

comma così sostituito: Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree saranno istruite dal Responsabile del Servizio Tecnico o dal Responsabile del procedimento dallo stesso nominato.

2. ~~La Commissione si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Comma abrogato~~
3. ~~La Commissione.~~ Il Responsabile del Servizio/responsabile del procedimento effettuata la verifica della documentazione dei requisiti, delle priorità di cui al precedente art. 2, richiesti gli eventuali chiarimenti ed informazioni in ordine alla documentazione presentata ed effettuati gli eventuali sopralluoghi presso le imprese richiedenti (che dovranno consentire l'accesso ai locali dove vengono svolte le attività produttive ~~ai componenti della Commissione~~ al Responsabile del Servizio e/o al personale dallo stesso delegato stessa a pena di esclusione) attribuisce i punteggi e forma la graduatoria degli operatori per tutte le aree disponibili.
4. La graduatoria, dopo l'approvazione da parte del responsabile del settore è pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi.
5. La graduatoria manterrà la propria validità per un periodo di tre anni.
6. Il responsabile del settore con proprio specifico atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più operatori qualora si accertino dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dal bando.



7. Nel caso di decadenza o rinuncia di uno o più operatori, il responsabile del settore provvede alla sostituzione seguendo l'ordine di graduatoria.
8. La dichiarazione di decadenza, per i motivi di cui al comma 6, costituisce a carico dell'operatore decaduto impedimento a partecipare al successivo bando.

ARTICOLO 6 CESSIONE DEGLI IMMOBILI

1. La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione delle aree distinta nelle singole località e tra aree richieste in diritto di superficie e in diritto di proprietà è approvata con determina del responsabile del settore da pubblicarsi nei modi di legge.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso in opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Le determinazioni in ordine ai ricorsi sono assunte dal responsabile del settore, ~~sentita al riguardo la Commissione di cui all'articolo 5.~~ **Comma parzialmente abrogato**
2. Individuati gli aventi diritto, si provvede alla assegnazione delle aree tenendo conto in relazione alla forma (proprietà o superficie) delle richieste degli assegnatari.
Dell'avvenuta assegnazione e' data comunicazione mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel termine di mesi uno dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione delle aree, l'assegnatario dovrà sottoscrivere, unitamente al rappresentante del Comune sotto forma di scrittura privata, atto contenente le condizioni generali regolanti la cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie, il cui schema verrà approvato con delibera consiliare.
L'assegnatario verserà contestualmente nella Cassa Comunale un acconto a mero titolo cautelativo, pari al 10% del corrispettivo dovuto per l'area. La mancata sottoscrizione dell'atto di che trattasi comporta la decadenza dal diritto di superficie o proprietà'.
3. La costruzione degli edifici nelle aree assegnate dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le costruzioni dovranno essere progettate conformemente alla normativa vigente;
 - b) la stipula della convenzione di cui all'art. 35 legge 22.10.1971 n. 865 dovrà avvenire entro il termine di cinque mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'area; entro il termine di mesi sei dalla stessa data dovrà avvenire la presentazione dei progetti esecutivi per il rilascio della concessione edilizia.
 - c) il ritiro della concessione edilizia dovrà avvenire entro il termine di un mese dalla data del rilascio;
 - d) i lavori dovranno essere iniziati entro il termine improrogabile di un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia ed ultimati entro il termine di tre anni dalla stessa data, salvo proroga che può essere concessa dal responsabile del settore, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione;
 - e) la inosservanza del termine di presentazione del progetto esecutivo o del termine iniziale dei lavori di costruzione o di quello finale eventualmente prorogato comporta



la decadenza dall'assegnazione e l'area del lotto non edificato rientra nella disponibilità del Comune. il quale restituisce solo il 90% del prezzo pagato come da convenzione stipulata.

Le opere eventualmente già realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto secondo i criteri stabiliti nelle condizioni generali del contratto di cessione o concessione delle aree comprese nei P.I.P.

4. Gli immobili, intendendosi per tali le aree ed i fabbricati, non possono essere alienati o locati o sublocati o ceduti in uso a terzi prima che siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto. Gli immobili comunque possono essere alienati o locati prima della scadenza del quinquennio, previa autorizzazione del Comune, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi.
5. L'inosservanza del precedente comma comporta la risoluzione dell'atto di cessione del diritto di proprietà.
6. La cessazione dell'attività prima del termine di dieci anni dalla data di cui al comma 1 (ovvero la sospensione dell'attività per un periodo superiore ad anni due), comporta le medesime conseguenze di cui al precedente comma 2. Ai sensi del presente comma non saranno considerati come cessazione di attività:
 - a) la trasformazione in altro soggetto giuridico che comunque mantenga i requisiti previsti dal presente regolamento;
 - b) per le imprese individuali il trasferimento a seguito di successione
7. Nei casi di cui al precedente comma 2:
 - il corrispettivo dell'area assegnata verrà restituito all'assegnatario inadempiente con una riduzione del 15 % a titolo di penale salvo maggiori danni;
 - il prezzo delle eventuali opere realizzate nell'area assegnata verrà determinato a seguito di stima redatta da un collegio di tre periti nominati: uno da Comune, uno dall'originario assegnatario del lotto o dai suoi aventi causa ed il terzo di comune accordo tra le parti oppure, in caso di disaccordo su designazione del Tribunale di Oristano.
8. Il versamento all'assegnatario inadempiente degli importi così determinati sarà effettuato successivamente all'avvenuto pagamento da parte del nuovo assegnatario individuato ai sensi del successivo comma 9.
9. L'immobile verrà ceduto ad uno dei soggetti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento attingendo a graduatorie eventualmente vigenti oppure, in assenza delle medesime mediante nuovo bando.
10. L'Amministrazione Comunale si riserva, nell'ipotesi di risoluzione dell'atto di cessione, di riconoscere l'eventuale ipoteca di 1° grado iscritta dall'Istituto mutuante accollandosi il mutuo per la parte residua, con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario decaduto, su quanto da esso dovuto. Ove l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi della predetta facoltà all'atto di risoluzione della vendita, dovrà darne comunicazione all'Istituto mutuante che ha iscritto l'ipoteca di 1° grado sull'immobile. L'Istituto potrà provvedere alla esecuzione forzata ai sensi di legge senza altre formalità.



11. I concessionari ed acquirenti di aree P.I.P., anche in deroga alle convenzioni già stipulate, possono trasformare la ragione sociale e la natura giuridica dell'impresa e possono altresì trasformare l'impresa artigianale in industriale o commerciale con esclusione delle industrie insalubri di prima classe di cui al R.D. 12.7.1912 e successive modifiche e delle imprese di vendita del prodotto di largo e generale consumo, a condizione che venga comunque svolta un'attività prevista dalle norme del P.I.P. Di tali modifiche deve essere data preventiva comunicazione al Servizio tecnico comunale competente, il quale ha trenta giorni dalla data in cui la comunicazione è pervenuta al Protocollo Generale per contestare l'eventuale violazione delle norme di Piano e verificare il rispetto degli standard di cui al D.M. 1444 del 1.04.1968.

Parimenti è consentita la locazione e la vendita del laboratorio ad imprese artigiane, industriali e commerciali qualora rimanga invariata l'attività o venga comunque svolta un'attività prevista dalle norme del P.I.P., con rispetto delle modalità contenute nelle condizioni generali approvate dal Consiglio comunale, regolanti la cessione in proprietà o concessione in diritto di superficie in aree P.I.P., vigenti al momento della richiesta di autorizzazione alla locazione o alla vendita.

E' fatto obbligo alle imprese operanti nel P.I.P. di richiedere al Comune l'autorizzazione o l'adeguamento della stessa, ove già concessa, per lo scarico dei reflui derivanti dall'attività produttiva. In sede di rilascio o adeguamento il Comune detterà le prescrizioni del caso.

ARTICOLO 7

COSTO DELLE AREE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di assegnazione delle aree, il Responsabile del Settore comunica al beneficiario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fideiussorie necessarie. Il beneficiario entro quindici giorni dalla ricezione della nota formulerà il proprio assenso nelle forme di legge. Nei successivi dieci giorni l'area in oggetto è consegnata in possesso al beneficiario previo verbale di ricognizione redatto alla presenza del beneficiario stesso e del Responsabile del Settore.
2. La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti:
 - 25 % a titolo di caparra ed in acconto contestualmente alla firma dell'accettazione del lotto;
 - 50 % contestualmente alla firma dell'atto pubblico di trasferimento, che deve aver luogo entro novanta giorni dalla firma dell'accettazione insieme alla presentazione di una fidejussione, stipulata con primaria compagnia per il rimanente 25 %. Detta fidejussione rimane in validità fino alla corresponsione di quanto ulteriormente dovuto;
 - 25 % al momento del rilascio della concessione edilizia. La richiesta della concessione edilizia è presentata entro novanta giorni dalla data dell'atto pubblico di trasferimento. Il Comune, attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, garantirà l'esame prioritario del progetto presentato. I lavori dovranno avere iniziati entro sei mesi, ed ultimati entro ventiquattro mesi, decorrenti alla data di assenso alla costruzione.
3. Il costo delle aree da cedere in proprietà verrà stabilito con la delibera consiliare di approvazione dello schema di atto di cessione.



ARTICOLO 8 CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

1. All'interno del Piano degli insediamenti produttivi potranno essere individuati, dal Consiglio Comunale, lotti per la realizzazione di edifici da destinare ad attività di supporto alle imprese (quali mense, locali di ristoro strutture finanziarie, ecc.). In tal caso il Consiglio Comunale individuerà anche i criteri e le procedure per l'assegnazione dei lotti suddetti.
2. Il Consiglio Comunale potrà inoltre individuare all'interno dei Piani di insediamenti produttivi aree e lotti da destinare ad attrezzature pubbliche di interesse collettivo.

ARTICOLO 9 CONTENUTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1. Il diritto di superficie, per l'esigenza di cui al precedente articolo 8 è esercitato nei limiti e con le modalità fissate dal Codice Civile, articoli 952 e 956, dalla legge 22.10.1971 n. 865, art. 35, nonché secondo la Convenzione tra il Comune ed il concessionario e suoi aventi causa.
2. Il diritto si costituisce dalla data di stipula della convenzione e permane fino al termine in essa stabilito e si estende:
 - a) alla realizzazione di edifici a carattere di servizio e relativi accessori e servizi, secondo il progetto approvato dal Comune;
 - b) al mantenimento e al godimento delle costruzioni realizzate e delle relative aree di pertinenza

ARTICOLO 10 STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. La stipula della convenzione di cui alla legge 22.10.1971 n. 865 articolo 35, per il diritto di superficie di cui all'articolo 8 del presente regolamento, da effettuarsi per atto pubblico notarile con spese a carico dell'assegnatario deve avvenire entro sei mesi dalla data del verbale di immissione in possesso delle aree interessate.
2. Durante tale semestre il concessionario deve presentare al Comune il progetto ed ogni altro allegato necessario per il rilascio della concessione edilizia.
3. Il Comune, in presenza di documentati motivi che impediscano il rispetto dei termini di cui al comma 1, può concedere una sola proroga di sei mesi per la presentazione del progetto e la stipula della Convenzione.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, salvo proroga di cui al comma 3 comporta l'immediata decadenza dall'assegnazione del lotto.

ARTICOLO 11 CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. I termini per l'inizio dei lavori, le modalità di esecuzione degli stessi, le perizie e i controlli i criteri di utilizzazione degli immobili. le modalità di urbanizzazione dell'area.



le garanzie fidejussorie da prestarsi le sanzioni e tutto quanto attiene all'esercizio del diritto di superficie di cui all'articolo 8 del presente regolamento, nonché l'importo dei canoni relativi alla manutenzione delle infrastrutture e alla gestione dei servizi e le modalità dell'eventuale riscatto sono regolamentati mediante convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 865/71.

ARTICOLO 12 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

1. Il contratto di cessione delle aree in proprietà o in diritto di superficie è, altresì risolto senza necessità per il Comune di preavviso nei seguenti casi:
 - a) Qualora l'acquirente non provveda a prendere in consegna l'area nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - b) Qualora il destinatario non osservi una qualsiasi delle norme e condizioni contenute nel presente regolamento;
 - c) Per cause di forza maggiore

ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno della sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.

